



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA
SEGRETERIA GENERALE
Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0558/43 - SG. 34 - PAO.

Roma, 26 febbraio 2025

Al Ministero dell'Interno
Segreteria del Dipartimento della P.S.
Ufficio per le Relazioni Sindacali
R O M A

OGGETTO: Quesito. Benefici Legge 104 e requisito dell'alternanza all'assistenza: dubbi interpretativi. Richiesta chiarimento.

Stanno pervenendo a questa O.S. richieste di chiarimento sui benefici cui poter applicare il requisito dell'alternanza tra i *caregiver* familiari di soggetti con disabilità grave.

Il D.lgs. 105 del 30 giugno 2022, nell'adempimento della direttiva (UE) n. 2019/1158, riformulando il comma 3 dell'articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza" con riferimento ai tre giorni mensili di permesso spettanti ai *caregiver*.

Fino a quel momento il diritto ai permessi giornalieri non poteva essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità, ad esclusione dei genitori.

Sulla questione è intervenuta l'INPS con messaggio n. 4143 del 22 novembre 2023 al fine di fornire chiarimenti anche in merito alla fruizione del congedo straordinario biennale di cui all'articolo 42, comma 5 e comma 5 bis, del decreto legislativo n. 151/2001.

Nello specifico, tale congedo che può esser fruito in maniera continuativa o frazionata, non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.

Al riguardo, l'INPS ha specificato che, **pur non essendo stato modificato il comma 5-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151/2001, tuttavia tale disposizione va letta con la predetta novità normativa che ha eliminato il principio del "referente unico dell'assistenza"**.

Ne consegue che è possibile autorizzare la fruizione del predetto congedo a più lavoratori per l'assistenza allo stesso soggetto con disabilità grave, purché alternativamente e quindi non negli stessi giorni.

A questo punto ci si chiede, vista la *ratio* della modifica normativa, come è possibile modulare la fruibilità di altri benefici concessi ai *caregiver* al fine di ottimizzare l'assistenza.

Il riferimento è ad istituti quali, ad esempio, l'esonero dai turni notturni ai sensi del comma 3, articolo 53 della D.lgs. 151 del 2001 o il trasferimento verso la sede più vicina alla persona da assistere ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della L. 104 del 1992.

Chi degli eventuali plurimi referenti all'assistenza può fruire di tali benefici e con quali modalità?

Si chiede, pertanto, con la massima cortese urgenza, a Codesto Ufficio, un riscontro scritto e, nella specie, una pronuncia chiarificatrice a favore dei colleghi interessati.

Si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLONI -